Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 109° — Numero 133**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 27 maggio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1967, n. 1513.
Orario di lavoro del personale dei treni e di macchina dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Pag. 3318

1968

LEGGE 18 marzo 1968, n. 654.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965. Pag. 3320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. 655.
Norme per l'applicazione dell'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale Pag. 3333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. 656.
Norme per l'applicazione dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958 . . . . Pag. 3333

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1968, n. 657.
Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Benevento . . . . Pag. 3334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. 658.
Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale famiglie degli emigrati, con sede in Roma . . . . Pag. 3334

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.
Variazioni delle piante organiche degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari . . . . Pag. 3334

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1968.
Sostituzione di un membro della commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali . . . . Pag. 3335

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1968.
Variazioni delle piante organiche degli aiutanti ufficiali giudiziari . . . . Pag. 3335

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1968.
Trasferimento all'amministrazione comunale di Siena dell'autorizzazione ad istituire un mercato all'ingrosso di prodotti ittici . . . . Pag. 3336

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1968.
Integrazione del decreto ministeriale in data 9 agosto 1966, relativo alla determinazione dei tassi d'interesse ai sensi dell'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717. Pag. 3336

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1968.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1968 . . . . . Pag. 3337

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1968.
Nomina del presidente del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari . . . . Pag. 3338

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1968.
Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari . . . . Pag. 3338

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1968.

Adeguamento del limite di prezzo dei biglietti cinematografici, di cui all'art. 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. Pag. 3338

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1968.

Protezione temporanea per invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV esposizione internazionale triennale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », in Milano. Pag. 3339

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 maggio 1968.

Proroga della gestione commissariale del comune di Mondolfo . . . . . Pag. 3339

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Deposito dello strumento di ratifica dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada con annessi protocollo e allegati, adottata a Ginevra il 30 settembre 1957. Pag. 3340

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 3340

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Rimborso titoli estratti e pagamento interessi del prestito obbligazionario « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1967-1987 » 1ª e 2ª tranche . . . . Pag. 3340

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Anzano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 3340

Autorizzazione al comune di Borghetto di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 3340

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 3340

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 3341

Autorizzazione al comune di Castel Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 3341

Autorizzazione al comune di Cropalati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 3341

Autorizzazione al comune di Lusia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 3341

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 3341

Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 3341

Autorizzazione al comune di Radicondoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 3341

Autorizzazione al comune di S. Paolo Civitate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 3341

Autorizzazione al comune di Stigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 3341

Autorizzazione al comune di Tornata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 3341

Autorizzazione al comune di Pazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 3341

Autorizzazione al comune di Pedaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 3341

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 3341

Autorizzazione al comune di Sala Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 3341

Autorizzazione al comune di Salvirola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 3342

Autorizzazione al comune di Spinadesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 3342

Autorizzazione al comune di Stagno Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 3342

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di settantotto società cooperativa di varie provincie . . . . Pag. 3342

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 7-AT ». Pag. 3343

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 5-AT ». Pag. 3343

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Senigallia . . . . . Pag. 3344

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Modifiche dell'art. 3 della proposta di disciplinare di produzione, allegata al parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, sul riconoscimento dei vini « Soave » e « Recioto di Soave ». Pag. 3344

Modifiche dell'art. 3, ultimo comma, della proposta di disciplinare di produzione, allegata al parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, sul riconoscimento dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » . . . . Pag. 3344

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni . . . . Pag. 3345

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . Pag. 3345

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Michele Agliana (Pistoia), società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Agliana (frazione S. Michele), da parte del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena . . . . Pag. 3345

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca. Pag. 3345

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Sostituzione degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° aprile 1967 concernente il concorso a quattordici posti di vice dirigente di servizio sociale . . . . Pag. 3346

Ufficio medico provinciale di Asti: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti . . . . Pag. 3347

Ufficio medico provinciale di Brescia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia . . . . Pag. 3347

Ufficio veterinario provinciale di Pisa: Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Pisa . . . . . Pag. 3348

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1967, n. **1513**.

Orario di lavoro del personale dei treni e di macchina dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 34 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, concernente la disciplina delle prestazioni del personale delle ferrovie dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, recante disposizioni speciali per il personale dei treni e di macchina, è sostituito dal seguente:

Capo II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DEI TRENI E DI MACCHINA

Art. 7.

Lavoro ordinario

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, nei turni di lavoro sono da comprendere:

a) il tempo di effettivo servizio di scorta o di condotta;

b) il tempo relativo alle operazioni accessorie eventualmente ordinate in partenza e in arrivo e, per il solo personale di macchina, a quelle pure eventuali in deposito o per esigenze del servizio movimento in partenza e in arrivo;

c) le interruzioni del lavoro:

fra le ore 5 e le ore 24, di durata inferiore ad una ora in residenza e a due ore fuori residenza;

fra le ore 0 e le ore 5, di durata inferiore a tre ore;

fra le ore 0 e le ore 5, in impianto diverso da quello di appartenenza, di durata pari o superiore a tre ore quando il personale non abbia possibilità di fruire di dormitorio;

d) il tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio per recarsi, anche per via ordinaria, da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto;

e) il tempo in cui il dipendente è comandato di riserva o disponibilità senza facoltà di allontanarsi dall'impianto.

Il direttore generale stabilisce le operazioni di cui al punto 1 *b*) e i tempi occorrenti per eseguirle.

2. La durata del lavoro fra due riposi giornalieri non deve superare 8 ore per il personale dei treni e per il personale di macchina dei treni omnibus e raccoglitori e 7 ore per il personale di macchina degli altri treni. Questi limiti possono essere aumentati fino a 20 minuti in sede di formazione dei turni.

3. Fermi restando i limiti di lavoro settimanale ed i minimi di riposo stabiliti, la durata del lavoro giornaliero può raggiungere un massimo di 9 ore nei seguenti casi:

a) quando vi siano interruzioni superiori a due ore;

b) quando il servizio comprenda un periodo di riserva o di disponibilità oppure un viaggio comandato fuori servizio, anche per via ordinaria, di durata non inferiore a due ore;

c) quando vengano effettuati servizi di andata e ritorno senza riposo fuori residenza.

In sede di formazione dei turni il limite di 9 ore, nel caso di cui al presente punto lettera *c*), può essere elevato a 10 ore e 9 ore e 20 minuti rispettivamente per il personale dei treni e per quello di macchina.

4. Ad eccezione dei servizi suburbani, dei treni omnibus e raccoglitori e di quelli effettuati con due macchinisti la durata della condotta continuativa non può eccedere le 4 ore e 30 minuti. A tal fine non sono da considerare le soste di orario aventi durata superiore a 30 minuti. Nei casi di cui al punto 3 *c*) la durata della condotta effettiva non deve superare 7 ore e 30 minuti e quella della scorta effettiva 8 ore e 30 minuti.

5. Il tempo impiegato nei viaggi fuori servizio per rientrare in residenza a fruire del riposo giornaliero o settimanale e l'eventuale interruzione che lo precede (da considerare lavoro ai sensi del precedente punto 1 *c*) non vengono considerati agli effetti del limite del lavoro giornaliero, mentre devono computarsi ai fini di quanto previsto al successivo punto 7.

6. In caso di ritardo dei treni il personale ha facoltà di superare il limite stabilito per le prestazioni giornaliere dai punti 2 e 3 fino ad un massimo di 60 minuti.

In tal caso il personale stesso ha titolo ad una indennità ragguagliata al compenso per lavoro straordinario.

7. La durata del lavoro e delle interruzioni tra due riposi giornalieri non deve superare 11 ore. Questo limite può essere aumentato fino a 20 minuti in sede di formazione dei turni.

8. Per esigenze di compilazione dei turni è consentito superare fino ad un massimo di 5 minuti i limiti di 7, 8, 9 e 11 ore stabiliti ai precedenti punti 2, 3 e 7. Detto supero non è cumulabile con quello previsto ai punti stessi.

Art. 8.

Riposo giornaliero

1. La durata minima del riposo giornaliero è di 17 ore in residenza e di 8 ore fuori residenza.

2. Il riposo giornaliero in residenza deve essere aumentato a 18 ore quando segue un lavoro di durata superiore ai limiti fissati al punto 2 dell'art. 7 o quando sia preceduto da riposo fuori residenza.

3. La media per turno dei riposi giornalieri in residenza di cui al precedente punto 2 deve essere almeno di 20 ore; alla media concorrono anche le ore del riposo settimanale eccedenti le 24 quando il riposo stesso segue un lavoro di durata superiore ai limiti fissati al punto 2 dell'art. 7 o quando sia preceduto da riposo fuori residenza.

4. Il riposo giornaliero può essere ridotto:

in residenza, a 16 ore quando sia preceduto da lavoro non superiore a 6 ore (5 ore per il personale di macchina);

fuori residenza, a 7 ore per i soli servizi di turno.

5. Il riposo fuori residenza non deve superare 12 ore; tuttavia può raggiungere il limite di 14 ore qualora non vi sia la possibilità di effettuare un viaggio di servizio per rientrare in residenza nel rispetto del limite di 12 ore.

6. Fra due riposi in residenza può esservi un solo riposo fuori residenza.

Art. 9.

Riposo settimanale

Il riposo settimanale ha durata non inferiore a 40 ore e deve comprendere una intera giornata solare.

Art. 10.

Servizio notturno

1. Si considera servizio notturno quello prestato tra le ore 0 e le ore 5.

2. I servizi notturni possono essere non più di 3 fra due riposi settimanali e non più di 2 consecutivi. Tre servizi notturni possono essere consecutivi purchè uno sia di durata non superiore ad un'ora.

I servizi notturni non devono essere più di 12 in un periodo di 28 giorni. Nello stesso periodo di 28 giorni devono essere assicurate 14 notti nei riposi giornalieri e settimanali trascorsi in residenza.

Per le notti fuori residenza alle quali non corrispondono servizi notturni non si applicano i vincoli di cui al primo comma del presente punto 2.

Art. 11.

Assenza dalla residenza

La durata dell'assenza dalla residenza deve essere contenuta nei limiti più ristretti e non deve superare le 30 ore. Qualora non vi sia la possibilità di effettuare un viaggio di servizio per rientrare in residenza nel rispetto di detto limite, l'assenza dalla residenza può raggiungere un massimo di 32 ore.

Art. 12.

Personale addetto all'accudienza delle carrozze cuccette

Per gli accudienti delle carrozze cuccette non sono applicabili le disposizioni del presente capo II.

Le prestazioni del predetto personale saranno disciplinate dall'azienda in relazione al particolare servizio dal medesimo disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro prevista dall'art. 1.

Art. 13.

Personale di macchina utilizzato alle manovre e tradotte

Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte si applicano le norme di cui al capo I.

Per il personale di macchina utilizzato alle manovre con agente unico la durata della settimana lavorativa non può superare le 42 ore.

Art. 14.

I turni sono formati, normalmente, in occasione del cambiamento orario estivo ed autunnale, in sede compartimentale, con la partecipazione dei rappresentanti sindacali.

Sugli eventuali punti di dissenso deciderà il servizio competente e nel frattempo il turno entrerà ugualmente in vigore. Tuttavia, per quanto riguarda il supero dei limiti di cui ai punti 2, 3 secondo comma e 7 dell'art. 7, lo stesso dovrà essere applicato soltanto se accettato dai rappresentanti sindacali.

Art. 15.

Per tutto quanto non specificato nel presente capo valgono le norme del capo I.

Art. 16.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento troveranno applicazione nei riguardi del personale dei treni nonchè del personale di macchina in servizio sulle locomotive, con esclusione, quindi, del personale di macchina che presta servizio sui mezzi di trazione leggeri per il quale restano in vigore le disposizioni di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433.

2. Negli impianti in cui fosse riscontrata insufficiente disponibilità di personale per coprire il maggior fabbisogno determinato dall'applicazione del presente provvedimento, la utilizzazione del personale medesimo avverrà, temporaneamente, secondo le norme previste dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433. In tal caso al personale dei treni ed a quello di macchina in servizio sulle locomotive viene corrisposta, per ogni giornata di utilizzazione in base alle norme di cui al citato capo II del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, una particolare indennità da stabilirsi con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, secondo quanto dispone la legge 31 luglio 1957, n. 685.

3. Successive applicazioni delle disposizioni di cui al presente provvedimento al personale di macchina che presta servizio sui mezzi di trazione leggeri potranno essere attuate solo a condizione di realizzare sul piano organizzativo economie equivalenti al relativo maggior onere.

Art. 17.

Il presente provvedimento ha effetto dal 24 settembre 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 139. — GRECO

LEGGE 18 marzo 1968, n. **654**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 27 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Agreement between the Republic of Italy and the Kingdom of Greece for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.

The President of the Republic of Italy and his Majesty the King of the Hellenes,

Desiring to avoid double taxation and to prevent fiscal evasion with respect to taxes on income have agreed to conclude the following Agreement. For that purpose they have appointed as their plenipotentiaries:

The President of the Republic of Italy

His Excellency Mr. Mario Conti Ambassador in Athens.

His Majesty the King of the Hellenes:

His Excellency Mr. St. Costopoulos Minister for Foreign Affairs.

The plenipotentiaries having communicated to one another their full powers, found in good and due form, have agreed as follows:

CONVENTION BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE KINGDOM OF GREECE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

Article 1

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State or of its political subdivisions or local authorities irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income, all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:

(a) In the case of Kingdom of Greece

I. The income tax on natural persons

II. The income tax on legal entities

III. The contribution for Agricultural Insurance and all other taxes on income, additional or other contributions, which are chargeable in the territory of the Kingdom of Greece (Hereinafter referred to as « Greek tax »).

b) In the case of Italian Republic

I. The tax on income from land (imposta sul reddito dei terreni);

II. The tax on income from buildings (imposta sul reddito dei fabbricati);

III. The tax on income from movable wealth (imposta sui redditi di ricchezza mobile);

IV. The tax on agricultural income (imposta sui redditi agrari);

V. The complementary tax (imposta complementare progressiva sul reddito);

VI. The tax on companies (imposta sulle società) in so far as the tax is charged on income and not on capital.

VII. The taxes on income imposed on behalf of Regions, Provinces, Municipalities, Chambers of Commerce (imposta regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito). Hereinafter referred to as « Italian tax ».

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are subsequently imposed in addition to, or in place of, the existing taxes. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

(*a*) the terms « a Contracting State » and « the other Contracting State » mean Kingdom of Greece or Italian Republic, as the context requires;

(*b*) the term « person » comprises an individual, a company and any other body of persons;

(*c*) the term « company » means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(*d*) the terms « enterprise of a Contracting State » and « enterprise of the other Contracting State » mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(*e*) the term « competent authority » means:

(1) in the Kingdom of Greece the Minister of Finance or his authorised representative.

(2) in the Italian Republic the Ministry of Finance.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the Convention.

Article 4

1. For te purposes of this Convention, the term « resident of a Contracting State » means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reson of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then this case shall be determined in accordance with the following rules:

a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to im in both Contracting States, ha shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closest (centre of vital interests);

b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

c) If the has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

1. For the purposes of this Convention, the term « permanent establishment » means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term « permanent establishment » shall include especially:

a) a place of management,

b) a branch,

c) an office,

d) a factory,

e) a workshop,

f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources,

g) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months.

3. The term « permanent establishment » shall not be deemed to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise,

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise. or for collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies-shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandises for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

7. The fact that a person who is a resident of a Contracting State grants the right to use, or alienates to a person which is a resident of the other Contracting State, the right or property giving rise to the royalties, which are defined in the article 12 of this Convention, shall not of itself constitute for either person a permanent establishment of the other.

Article 6

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term « immovable property » shall be defined in accordance with law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the rights to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircrafts shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportion-

ment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

1. Profits derived from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the interprise is situated.

The provisions of this paragraph shall have effect for profits arising on or after the 1st January 1955.

2. Profits derived from the operation in international traffic of ships registered in one of the Contracting States and exploited by an enterprise of that Contracting State shall be exempted from tax in the other Contracting State.

Consequently, the agreement between Greece and Italy signed in Athens, dated 15th January 1932, concerning the exemption of the profits from the operation of ships, shall not have effect for any year for which this Convention has effect.

Article 9

Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, than any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the law of that State, but the tax rate so charged shall not exceed 25 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term « dividends » as used in this Article means income from shares, « jouissance » shares or « jouissance » rights, mining shares, founders'shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment with which the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company to persons who are not residents of that other State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interests may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but the tax rate so charged shall not exceed 10 per cent of the amount of the interest. The competent authorities of the two Contracting States shall establish by common agreement the modalities of application of the above restriction.

3. The term « interest » as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdvision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the

interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State; due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2. The term « royalties » as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalties is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

4. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person. the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in the other State. However gains from the alienation of ships and aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which profits of the mentioned ships and aircraft are taxable according to the provisions of article 8 of this Convention.

3. Gains from the alienation of any property other than those mentioned in paragraphs 1 and 2, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term « professional services » include, especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the profits from the operation of the ship or aircraft are taxable according to the provisions of article 8 of this Convention.

Article 16

Directors'fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Notwithstanding the provisions of articles 14 and 15 income derived by public entertainers, such as theater, motion picture, radio or televisions artists, and musicians, and by athletes, from their personal activities, as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

Article 18

Subject to the provisions of paragraph I of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19

Remuneration, including pensions, paid by, or out of funds created by, a Contracting State (including Governmental Public Organizations such as the Post Office and Railways Organizations) or a political subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof in the discharge or functions of a governmental nature may be taxed in that State.

Such remuneration or pension shall not be taxed in the other Contracting State if the payment is made to a citizen of the first-mentioned State.

Article 20

1. A professor or teacher of an establishment for higher education or scientific research in one of the Contracting States, who receives remuneration for teaching or for carrying out advanced study or research, during a period of temporary residence not exceeding two years, at a university, college or other establishment for higher education or for research in the other Contracting State shall be exempted from tax in that other State in respect of that remuneration, provided that such establishment belongs to the State or to non profitmaking legal entities under the Public or private law.

2. Payments which a student or business apprentice who is or was formerly a resident of a Contracting State and who is present in the other Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for tre purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that other State, provided that such payments are made to him from sources outside that other State.

Article 21

Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

Article 22

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in the following manner:

(*a*) In the case of a resident of the Kingdom of Greece:

Subject to the provisions of the Greek income tax law, Italian Republic tax payable under the law of the Italian Republic and in accordance with this Convention whether directly or by deduction in respect of income from sources within the Italian Republic, shall be allowed as a credit against the Greek tax payable in respect of that income.

(*b*) In the case of a resident of the Italian Republic:

The Italian Republic in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention in the case of its residents or companies may, regardless of any other provision of this Convention, include in the basis upon which such taxes are imposed all items of income; The Italian Republic, shall, however, deduct from the taxes so calculated the Greek tax on income (not exempt in the Kingdon of Greece under this Convention) in the following manner:

I) if the item of income is, according to the Italian law, subjected to the tax on income from movable wealth, the tax paid in the Kingdom of Greece shall be deducted from the tax on income from movable wealth, and from the taxes imposed on behalf of Regions, Provinces, Municipalities, Chambers of Commerce on the same income, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such item of income bears to the entire income.

Where the tax paid in the Kingdom of Greece on such income is higher than the duduction so calculated the difference shall be deducted from the complementary tax or from the tax on companies, as the case may be, but in an amount not exceeding that proportion of such complementary or company tax which the item of income bears to the entire income;

II) if the item of income is only subjected to the complementary tax or to the tax on companies, the deduction shall be granted from the complementary tax or from the tax on companies, as the case may be, but for that part of the tax paid in the Kingdom of Greece which exceeds 25 per cent of such item of income. The deduction cannot however exceed that proportion of the complementary tax or of the tax on companies which such income bears to the entire income.

2. Where, under the laws of one of the Contracting States any tax to which this Convention applies has been wholly relieved or reduced for a limited period of time and for interets without a limit of time-then, for the purposes of calculating the deduction from the tax as referred to in paragraph I (b) or the credit referred to in paragraph I (a), such tax shall be deemed to have been paid.

Article 23

1. The national of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The term « nationals » means:

(*a*) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

(*b*) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State.

3. Stateless persons shall not be subjected in a Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that State in the same circumstances are or may be subjected.

4. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourable in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reduction for taxation purposes on account of civil status of family responsibilities which it grants to its own residents.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in tre first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

6. The provisions of paragraphs 4 and 5 shall not be construed as affecting the imposition in Italy of the tax on companies (imposta sulle società) charged according to the Italian law.

7. The provisions of paragraphs 4 and 5 shall not be construed as affecting the application in Greece of the tax on legal entities on foreign personal companies of every type.

2. In this Article the term « taxation » means taxes of every kind and description.

Article 24

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or whill result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, whit a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorites of the Contracting State.

Article 25

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention and of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is in accordance with this Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons or authorities other than those concerned with the assessment or collection including judicial determination of the taxes which are the subject of the Convention.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

(*a*) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

(*b*) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(*c*) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 26

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 27.

1. This Convention shall be ratified and the instruments or ratification shall be exchanged at Athens as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

(*a*) As to taxes on income withheld at the source, for income payable on or after the first day of January 1964.

(*b*) As to other taxes on income, for income arising on or after the first day of January 1964, unless otherwise provided by this Convention.

Article 28

This Convention shall remain in force until denounced by one of the Contracting States. Either Contracting State may denounce the Convention, through diplomatic channels by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the year 1970. In such event, the Convention shall cease to have effect:

(*a*) As to taxes on income withheld at the source, for income payable on or after the first day of January in the calendar year next following that in which such notice is given.

(*b*) As to other taxes on income, for income arising on or after the first day of January in the calendar year next following that in which such notice is given.

Done in duplicate in Athens this day of March 19th, 1965 in the Greek, Italian, and English languages, all three texts being equally authentic, except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Kingdom of Greece

For the Italian Republic
Mario CONTI

Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno di Grecia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la evasione fiscale in materia di imposte sul reddito.

Il Presidente della Repubblica Italiana e Sua Maestà il Re degli Elleni,

Animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, hanno deciso di concludere la seguente convenzione. Per tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana Sua Eccellenza Mario Conti Ambasciatore ad Atene.

Sua Maestà il Re degli Elleni Sua Eccellenza il Ministro degli Affari Esteri Stavros Costopoulos.

I quali plenipotenziari essendosi comunicati reciprocamente i loro strumenti di pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La presente Convenzione trova applicazione nei confronti delle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito comprese le imposte sugli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono:

(*a*) Per quanto riguarda il Regno di Grecia:

I. l'imposta sul reddito delle persone fisiche (income tax on natural persons);

II. l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (income tax on legal entities);

III. il contributo per le Assicurazioni in Agricoltura (contribution for Agricultural Insurance) ed ogni altra imposta sul reddito, addizionale o contributo, che sia applicabile sul territorio del Regno di Grecia;
(qui di seguito indicate quali « imposte greche »).

(*b*) Per quanto concerne la Repubblica Italiana:

I. l'imposta sul reddito dei terreni;

II. l'imposta sul reddito dei fabbricati;

III. l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

IV. l'imposta sui redditi agrari;

V. l'imposta complementare progressiva sul reddito;

VI. l'imposta sulle società per la parte applicata sul reddito e non sul patrimonio;

VII. le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito);
(qui di seguito indicate quali « imposte italiane »).

La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche intervenute nelle loro rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(*a*) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano il Regno di Grecia oppure la Repubblica Italiana, come il contesto richiede;

(*b*) il termine « persona » comprende le persone fisiche e tutti gli Enti collettivi, aventi o no la personalità giuridica;

(*c*) il termine « società » designa gli Enti con personalità giuridica o gli Enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale;

(*d*) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(*e*) l'espressione « Autorità competente » designa:

1. per quanto concerne il Regno di Grecia, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato;

2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per quanto concerne l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.

Articolo 4

1. Ai fini della presente Convenzione il termine « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione del detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo.

2. Quando, in base alle disposizioni del precedente paragrafo, una persona è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

(*a*) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi fondamentali);

(*b*) se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

(*c*) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno degli Stati medesimi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

(*d*) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o essa non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona che non sia configurabile quale persona fisica, è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione « stabile organizzazione » in particolare comprende:

(*a*) un sede di direzione;

(*b*) una succursale;

(*c*) un ufficio;

(*d*) una officina;

(*e*) un laboratorio;

(*f*) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali;

(*g*) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i 12 mesi.

3. Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se:

(*a*) si fa uso di una istallazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

(*b*) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(*c*) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(*d*) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(*e*) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

4. Una persona che agisca in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppur no) non costituisce, di per sè, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

7. Il fatto che una persona residente di uno Stato contraente concede i diritti all'uso, oppure cede ad una persona residente dell'altro Stato contraente, i diritti od i beni che danno luogo ai canoni (royalties) di cui all'articolo 12 della presente Convenzione, non costituisce, di per sè, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonchè da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi.

4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge tale attività, l'imposta sugli utili della impresa può essere percepita nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato sono attribuibili a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa realizzati se fosse stata un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui è stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione così sostenute, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non

impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gli utili siano tassati in base al riparto, così come è prassi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente negli altri articoli della Convenzione, le disposizioni del presente articolo non modificano quelle degli altri articoli.

Articolo 8

1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

La disposizione del presente paragrafo avrà effetto per i redditi realizzati a partire dal 1° gennaio 1955.

2. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi registrate in uno degli Stati contraenti ed effettuati da un'impresa di tale Stato contraente sono esenti da tassazione nell'altro Stato contraente.

Conseguentemente, l'Accordo tra la Grecia e l'Italia firmato ad Atene il 15 gennaio 1932, concernente l'esenzione dei redditi derivanti dall'esercizio di navi, non avrà efficacia per ogni anno in cui sarà in vigore la presente Convenzione.

Articolo 9

Quando

(*a*) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

(*b*) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e in conseguenza tassati.

Articolo 10

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la Società che li paga è residente, ed in conformità alla legislazione di questo Stato, ma l'aliquota di imposta così applicata non può eccedere il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.

3. Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle azioni minerarie, dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione alla quale sia effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi nell'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non siano residenti in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di questo Stato, ma l'aliquota di imposta così applicata non può eccedere il 10 % dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di detta limitazione.

3. Ai fini del presente articolo, il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il beneficiario degli interessi residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente da dove provengono gli interessi una stabile organizzazione alla quale sia effettivamente connesso il credito generatore degli interessi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali inte-

ressi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore e tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

1. I canoni (royalties) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo, il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o il diritto all'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso che il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione alla quale siano effettivamente concessi i diritti o i beni che danno luogo ai canoni. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

4. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni (uso, diritti o informazioni) per le quali sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13.

1. I profitti derivanti dall'alienazione di beni immobili così come definiti all'articolo 6, paragrafo 2, sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. I profitti derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o di beni mobili facenti parte di una base fissa, della quale un residente d'uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, ivi compresi i profitti derivanti dall'alienazione globale di detta stabile organizzazione (unitamente o non alla relativa impresa) o di detta base fissa, sono tassabili in questo altro Stato contraente. Tuttavia, i profitti derivanti dall'alienazione di navi ed aeromobili adibiti al traffico internazionale, nonchè dall'alienazione di beni mobili afferenti all'esercizio di tali navi ed aeromobili, sono tassabili soltanto nello Stato contraente nel quale i redditi delle navi e degli aeromobili di cui trattasi sono tassabili secondo le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente Convenzione.

3. I profitti provenienti dall'alienazione di ogni altro bene non menzionato nei paragrafi 1 e 2, sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale il cedente è un residente.

Articolo 14

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attività. Ove egli disponga di una tale sede fissa, la parte di reddito attribuibile a detta sede è tassabile in questo altro Stato.

2. L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in quest'altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se:

(*a*) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

(*b*) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato, e

(*c*) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente nel quale i redditi afferenti all'esercizio delle navi o degli aeromobili sono tassabili secondo le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente Convenzione.

Articolo 16

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di

amministrazione o del collegio dei sindaci di una società residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in detto altro Stato.

Articolo 17

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione ed i musicisti, nonchè gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

Articolo 18

Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente, quale corrispettivo di un cessato impiego, sono tassati soltanto in questo Stato.

Articolo 19

Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente (ivi comprese le aziende pubbliche statali come gli uffici postali e le organizzazioni ferroviarie) o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato.

Le remunerazioni stesse non sono soggette a tassazione nell'altro Stato contraente se il pagamento viene effettuato ad un cittadino del menzionato primo Stato.

Articolo 20

1. I professori e gli insegnanti di un istituto di istruzione superiore o per la ricerca scientifica in uno degli Stati contraenti, i quali ricevono remunerazioni per l'insegnamento o per l'espletamento di studi o ricerche — durante un periodo di temporanea residenza non superiore a due anni — presso una università, collegio od altro istituto d'istruzione superiore o di ricerca nell'altro Stato contraente, sono esenti da tassazione in detto altro Stato per tali remunerazioni, a condizione che questo istituto appartenga allo Stato o ad un ente, senza scopo di lucro, di diritto pubblico o privato.

2. Le somme che uno studente o apprendista, il quale è, oppure sia stato, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo della sua educazione o formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, educazione o formazione professionale, non sono tassabili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro Stato.

Articolo 21

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono tassabili soltanto in questo Stato.

Articolo 22

Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

(*a*) Nel caso di un residente nel Regno di Grecia: con riserva delle disposizioni della legge greca afferente all'imposta sul reddito, l'imposta della Repubblica Italiana dovuta — per effetto della legge italiana ed in armonia con le disposizioni della presente Convenzione — direttamente o mediante ritenuta sul reddito proveniente da fonte situata nella Repubblica Italiana, sarà imputata a credito rispetto all'imposta greca dovuta sullo stesso reddito.

(*b*) Nel caso di un residente nella Repubblica Italiana: la Repubblica Italiana nel determinare le proprie imposte sul reddito, specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o società, può, prescindendo da ogni altra disposizione della Convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia la Repubblica Italiana deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta greca sul reddito (non esente nel Regno di Grecia in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:

I. se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata nel Regno di Grecia deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile e dalle imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sullo stesso reddito, ma l'ammontare delle detrazioni non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo. Se l'ammontare dell'imposta pagata nel Regno di Grecia su tale elemento di reddito è superiore allo ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo;

II. se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare, dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata nel Regno di Grecia eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

2. Qualora, in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non vengano prelevate in tutto o in parte, per un limitato periodo di tempo — e per gli interessi senza alcun limite — le imposte stesse si considerano interamente pagate ai fini del calcolo della deduzione d'imposta, di cui al paragrafo 1 (*b*), o del credito, di cui al paragrafo 1 (*a*).

Articolo 23

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

Il termine « nazionali » designa:

(*a*) le persone fisiche che abbiano la nazionalità di uno Stato contraente;

(*b*) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3. Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovino nella stessa situazione.

4. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggetti nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulle società prelevata in conformità alla legislazione italiana.

7. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Grecia dell'imposta sulle persone giuridiche (tax on legal entities) nei confronti delle « società di persone straniere » di ogni tipo.

8. Ai fini del presente articolo, il termine « tassazione » designa le imposte di ogni genere o denominazione.

Articolo 24

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso alla autorità competente dello Stato contraente di cui egli è residente.

2. Detta autorità competente farà del suo meglio, se la lagnanza le appare fondata e se essa stessa non è in condizione di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere il caso di comune accordo con l'autorità competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà e i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti comunicheranno direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un Accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto Accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 25

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte considerate dalla Convenzione e nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone o autorità incaricate dell'accertamento e della riscossione, compresa la procedura giuridiziaria, in ordine alle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.

2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo di:

(*a*) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione od alla prassi di questo o dell'altro Stato contraente;

(*b*) fornire informazioni che non possono essere ottenute sulla base della legislazione o prassi di questo o dell'altro Stato contraente;

(*c*) trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o metodi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 26

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù di norme generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 27

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati ad Atene non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

(*a*) in ordine alle imposte sul reddito prelevate alla fonte, per il reddito pagabile a partire dal 1° gennaio 1964,

(*b*) in ordine alle altre imposte sul reddito, per il reddito, realizzato a partire dal 1° gennaio 1964, salvo che la Convenzione non disponga diversamente.

Articolo 28

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione

per via diplomatica notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al 1970. In tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia:

(*a*) in ordine alle imposte sul reddito trattenute alla fonte, per il reddito pagabile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;

(*b*) in ordine alle altre imposte sul reddito per il reddito realizzato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta.

Fatta in duplice esemplare ad Atene il 19 marzo 1965 nelle lingue italiana, greca ed inglese, avendo i testi uguale valore, prevalendo, in caso di dubbio il testo inglese.

Per la Repubblica Italiana
Mario CONTI

Per il Regno di Grecia
COSTOPOULOS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. **655**.

Norme per l'applicazione dell'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 4 luglio 1967, n. 676, con il quale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termne di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione dell'Accordo firmato a Lisbona il 31 ottobre 1958, stabilendo, inoltre, i compiti delle singole amministrazioni per l'esecuzione delle disposizioni di detto Accordo e le norme di carattere procedurale relative;

Considerato che, al fine suddetto, è necessario provvedere ad attuare le disposizioni dell'art. 5 dell'Accordo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Le domande per ottenere la registrazione internazionale delle denominazioni di origine di prodotti debbono essere presentate all'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Hanno titolo per presentare le domande di cui al comma precedente le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, titolari del diritto all'uso delle denominazioni di origine nel territorio dello Stato.

Art. 2.

Per l'accertamento del titolo giuridico che riconosce la protezione all'interno delle denominazioni di origine per le quali è richiesta la registrazione internazionale, l'Ufficio centrale brevetti chiede il parere delle amministrazioni interessate.

Art. 3.

Al fine di dichiarare, nel termine stabilito dal punto 3 dell'art. 5 dell'Accordo, il rifiuto eventuale della protezione di una denominazione di origine, notificata dall'Ufficio internazionale di Ginevra, l'Ufficio centrale brevetti porta a conoscenza degli interessati le notificazioni di denominazioni di origine, mediante immediata comunicazione della notificazione della registrazione alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e mediante una inserzione per estratto della notificazione stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Le domande per la registrazione internazionale delle denominazioni di origine debbono essere corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di registrazione internazionale fissata dal regolamento per l'esecuzione dell'Accordo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — FANFANI — REALE — PRETI — RESTIVO — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 156. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. **656**.

Norme per l'applicazione dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 4 luglio 1967, n. 676, con il quale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione dell'Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra, e, da ultimo, a Lisbona il 31 ottobre 1958, stabilendo, inoltre, i compiti delle singole amministrazioni per l'esecuzione delle disposizioni di detto Accordo e le norme di carattere procedurali relative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autorità giudiziaria e agli interessati.

Art. 2.

Qualora gli interessati abbiano provveduto alla regolarizzazione prevista dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra e, da ultimo, a Lisbona, il 31 ottobre 1958, ratificato con legge 4 luglio 1967, n. 676, e siano trascorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione alla autorità giudiziaria, senza che questa abbia disposto il sequestro, gli uffici doganali potranno restituire le merci agli interessati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — FANFANI — REALE — PRETI — RESTIVO — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 140. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1968, n. **657**.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio avv. Pasquale Colella, notaio in Solopaca (Benevento) iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Benevento e Ariano Irpino, del 14 novembre 1967, n. 22870 del repertorio generale con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Benevento e ne è stato determinato lo statuto;

Vista la deliberazione del 23 dicembre 1967 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Benevento, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 145. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. **658**.

Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale famiglie degli emigrati, con sede in Roma.

N. 658. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale famiglie degli emigrati, con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvto lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 141. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Variazioni delle piante organiche degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che la pianta organica degli ufficiali giudiziari della pretura di Fondi è insufficiente a fronteggiare tutte le gravose esigenze di servizio di quella sede e che pertanto va aumentata di almeno una unità;

Constatato che per il reperimento dei posti di cui sopra si rende indispensabile ridurre l'organico degli ufficiali giudiziari nella pretura di Dolo ove le necessità di servizio possono essere assicurate con l'organico residuo;

Considerato altresì che, anche la pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari nell'ufficio unico presso il tribunale di Camerino va adeguata alle nuove maggiori esigenze di servizio mediante aumento di una unità;

Considerata la necessità di istituire nella pretura di Valentano il posto di aiutante ufficiale giudiziario;

Constatato che per il reperimento dei posti necessari si rende indispensabile ridurre l'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari nell'ufficio unico presso il tribunale di Mantova, ove le necessità di servizio possono essere assicurate con l'organico residuo e di sopprimere il posto nella pretura di Tolentino;

Visti gli articoli 101 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dagli articoli 3 e 27 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Le tabelle *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963,

con le successive variazioni, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, dalle tabelle *B* e *C* annesse al presente decreto.

Roma, addì 17 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1968
Registro n. 11 Grazia e giustizia, foglio n. 35

TABELLA *B*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso i tribunali.

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Camerino	1	2
Mantova	3	3

TABELLA *C*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti alle preture

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Dolo	2	1
Fondi	2	1
Tolentino	1	—
Valentano	1	1

(4675)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1968.

Sostituzione di un membro della commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previsto dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24746, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 103, col quale venne istituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 11175 del 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1961, registro n. 43, foglio n. 363, mediante il quale il dottor ing. Guido Barbetti, all'epoca ingegnere capo in servizio presso l'ufficio tecnico erariale di Firenze, venne nominato membro della commissione stessa;

Considerato che il predetto dott. ing. Guido Barbetti è stato trasferito ad altro ufficio, per cui occorre sostituirlo nell'incarico di membro in seno alla commissione di che trattasi;

Vista la nota 5 luglio 1967, n. A.G./2584, con la quale il Ministero delle finanze, direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - Servizio U.A.T.G., ha designato, in sostituzione del citato ing. Barbetti, l'ispettore generale erariale dott. ing. Virgilio Angelucci, dirigente l'ufficio tecnico erariale di Firenze;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Vergilio Angelucci, ispettore generale erariale dirigente l'ufficio tecnico erariale di Firenze è nominato membro della commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze, in sostituzione del dott. ing. Guido Barbetti trasferito ad altro ufficio.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di cui alla premesse, è attribuito al dottor ing. Virgilio Angelucci un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1968
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 123

(4565)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1968.

Variazioni delle piante organiche degli aiutanti ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che, la pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari nell'ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma va adeguata alle nuove maggiori esigenze di servizio mediante aumento di due unità;

Constatato che per il reperimento dei posti necessari si rende indispensabile ridurre l'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari nell'ufficio unico presso il tribunale di Rieti, ove le necessità di servizio possono essere assicurate con l'organico residuo e di sopprimere il posto nella pretura di Gonzaga;

Visti gli articoli 101 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dagli articoli 3 e 27 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Le tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963, con le successive variazioni, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al presente decreto.

Roma, addì 30 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1968
Registro n. 11 *Grazia e giustizia, foglio n.* 82

TABELLA *A*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso le Corti d'appello.

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Roma	79	155

TABELLA *B*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso i tribunali.

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Rieti	4	2

TABELLA *C*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti alle preture

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Gonzaga	1	—

(4676)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1968.

Trasferimento all'amministrazione comunale di Siena dell'autorizzazione ad istituire un mercato all'ingrosso di prodotti ittici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 26 giugno 1964, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena è stata autorizzata ad istituire in Siena un mercato all'ingrosso di prodotti ittici;

Vista la domanda n. 8862 del 9 settembre 1967, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena richiede che l'autorizzazione di cui al predetto decreto sia intestata all'amministrazione comunale di Siena;

Vista la nota n. 22761 del 7 settembre 1967, con la quale l'amministrazione comunale di Siena si dichiara disposta a procedere in luogo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena all'istituzione e alla gestione del mercato in questione;

Considerato che la domanda della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena e quella dell'amministrazione comunale di Siena hanno ricevuto le prescritte approvazioni dai competenti organi di vigilanza;

Considerato che con l'intestazione della predetta autorizzazione all'amministrazione comunale di Siena viene assicurato il raggiungimento delle finalità economiche già a fondamento della precedente autorizzazione;

Decreta:

L'autorizzazione ad istituire un mercato all'ingrosso dei prodotti ittici, rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena con decreto ministeriale 5 marzo 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 26 giugno 1964, è trasferita all'amministrazione comunale di Siena.

Roma, addì 1° febbraio 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(4561)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1968.

Integrazione del decreto ministeriale in data 9 agosto 1966, relativo alla determinazione dei tassi d'interesse ai sensi dell'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 12 della cennata legge numero 717, il quale dispone, al terzo comma, che il tasso

agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni accessorio e spese, su finanziamenti per iniziative industriali nei territori del Mezzogiorno, è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 514474 del 9 agosto 1966, con il quale sono stati determinati i tassi di interesse da praticare sui finanziamenti industriali ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 717;

Considerato che il piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno nel delegare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentiti il Ministro per il bilancio, il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'industria, commercio e artigianato a fissare i parametri di graduazione del finanziamento agevolato e le classi di graduazione del contributo della Cassa per il Mezzogiorno sulla base del settore, della ubicazione e delle dimensioni secondo le linee del piano di coordinamento stesso, stabilisce che le misure ed i criteri degli incentivi stessi saranno riesaminati ed aggiornati periodicamente, sulla base della esperienza compiuta, dell'evolversi del settore produttivo, della convenienza della localizzazione, in dipendenza anche degli interventi che si andranno ad effettuare;

Vista la delibera in data 18 gennaio 1968 con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), al fine di incoraggiare con misure adeguate la localizzazione nel Mezzogiorno di investimenti aventi caratteristiche particolari, capaci di stimolare ulteriori investimenti e di dare un contributo rilevante alla espansione dell'occupazione, o di blocchi di investimenti atti a promuovere uno sviluppo integrato nell'industria meridionale, ha adottato il principio di una applicazione più articolata degli incentivi previsti dalla legge n. 717 del 26 giugno 1965;

Vista la delibera in data 8 febbraio 1968, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel richiamare il suddetto principio affermato nella precedente delibera del 18 gennaio 1968, ha chiesto che il Ministro per il tesoro provveda, ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 717, alla integrazione del decreto del 9 agosto 1966, in conformità delle direttive dello stesso CIPE;

Vista la stessa delibera dell'8 febbraio 1968, con la quale il CIPE ha chiesto che il Ministro per il tesoro adotti i provvedimenti di competenza, per l'applicazione del suddetto principio ai finanziamenti da effettuarsi a favore della FINSIDER per la realizzazione del programma di ampliamento del centro siderurgico di Taranto;

Considerato che, ai fini dell'applicazione del suddetto principio, affermato dal CIPE, si rende necessaria una integrazione del decreto del 9 agosto 1966 sopra citato;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione del predetto decreto con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale in data 9 agosto 1966, relativo alla determinazione dei tassi di interesse, ai sensi dello art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è così integrato:

Nei casi in cui si renda necessario incoraggiare con misure adeguate la localizzazione nel Mezzogiorno di investimenti aventi caratteristiche particolari, capaci di stimolare ulteriori investimenti e di dare un contributo rilevante alla espansione dell'occupazione, o di blocchi di investimenti atti a promuovere uno sviluppo integrato nell'industria meridionale, il tasso di interesse potrà essere determinato anche in misura diversa e indipendentemente dalla entità degli investimenti fissi.

Art. 2.

In applicazione dell'art. 1 del presente decreto, il tasso annuo d'interesse per i finanziamenti destinati alla realizzazione del programma di ampliamento del centro siderurgico di Taranto, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 febbraio 1968, è determinato nella misura del 4 %, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1968
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 52

(4684)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 6 maggio 1968

p. *Il Ministro*: PICARDI

(4562)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1968.

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, approvato con proprio decreto 31 gennaio 1955 e successivamente modificato con decreti 18 luglio 1962 e 11 marzo 1968;

D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Decreta:

Il dott. Vittorio Bozzo è nominato presidente del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari.

Egli durerà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(4822)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1968.

Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, approvato con proprio decreto 31 gennaio 1955 e successivamente modificato con decreti 18 luglio 1962 e 11 marzo 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, i signori:

Fadda Paolo, Cagliari; Solinas dott. Angelo, Sassari; Corda rag. Elettrio, Nuoro, scelti direttamente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Floris avv. Severino, Nuoro; Cucca Angelo, Cagliari; Onnis Augusto, Cagliari, scelti dal predetto comitato su indicazione del Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Dalmasso dott. Ennio, Cagliari; Passino avv. Giuseppe, Sassari; Sechi ing. Gian Giacomo, Nuoro, scelti dal comitato medesimo su proposta delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cagliari, Sassari e Nuoro.

I menzionati consiglieri di amministrazione dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(4823)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1968.

Adeguamento del limite di prezzo dei biglietti cinematografici, di cui all'art. 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il quale dispone che l'abbuono del 18 per cento dei diritti erariali concesso agli esercenti di sale cinematografiche che proiettano lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria è elevato al 35 per cento per le giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto risulta inferiore alle 200 lire nette e dà facoltà di modificare tale limite di prezzo in relazione alle variazioni dell'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Tenuto presente che, in base alle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori, ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, nel 1965, data di entrata in vigore della surrichiamata legge n. 1213, il prezzo medio dei biglietti cinematografici risultava pari a L. 240;

Considerato che tale prezzo medio è salito nel 1966 a L. 262 e nel 1967 a L. 288, con un incremento complessivo del 20 per cento rispetto al prezzo del 1965;

Considerato che si sono, pertanto, verificati i presupposti voluti dalla legge perchè possa essere modificato il suddetto limite di prezzo massimo ai fini della concessione del maggiore abbuono del 35 per cento;

Ravvisata l'opportunità che l'aumento di tale limite di prezzo venga contenuto nella misura del 15 per cento, per cui il limite stesso può essere fissato a L. 230;

Decreta:

Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è elevato a L. 230 (duecentotrenta) nette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 maggio 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

(4892)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1968.

Protezione temporanea per invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV esposizione internazionale triennale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ridanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIV esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » che avrà luogo a Milano dal 30 maggio al 28 luglio 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 maggio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(4978)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 maggio 1968.

Proroga della gestione commissariale del comune di Mondolfo.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 2 marzo successivo, è stato sciolto il consiglio comunale di Mondolfo per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto dott. Francesco Indraccolo.

Il commissario, il quale ha dovuto anche deliberare il bilancio preventivo dell'esercizio 1967, ha in corso l'adozione di un complesso di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, particolarmente nel settore delle opere pubbliche, e sarebbe quindi sommamente pregiudizievole per gli interessi di quella civica azienda che la loro realizzazione venisse interrotta o comunque ritardata.

Si rende, pertanto, necessario che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita in modo da consentire il perfezionamento degli atti e delle procedure per avviare a sollecita definizione i provvedimenti che interessano la amministrazione comunale di Mondolfo, dopo le gravi carenze determinate dalla stasi della attività amministrativa dell'ente, conseguente alla crisi che ha determinato lo scioglimento del consiglio. E' da considerare, inoltre, che la concomitanza con le elezioni politiche determinerebbe ora inevitabili reciproci intralci e difficoltà per l'esatta e tempestiva attuazione degli adempimenti per il ripristino della amministrazione ordinaria.

Per tali considerazioni si è ritenuto necessario disporre, con decreto prefettizio in pari data, la proroga della attuale gestione commissariale del comune di Mondolfo, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Pesaro, addì 11 maggio 1968

Il prefetto: GRANATO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 2 marzo successivo, con il quale è stato provveduto allo scioglimento del consiglio comunale di Mondolfo ed alla nomina del vice prefetto dott. Francesco Indraccolo a commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto;

Considerato che con il 13 maggio prossimo verrà a scadere il termine previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione illustrativa, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante;

Visti l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Mondolfo, affidata al vice prefetto dott. Francesco Indraccolo, è prorogata ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge.

Pesaro, addì 11 maggio 1968

Il prefetto: GRANATO

(4896)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada con annessi protocollo e allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957.

Il 3 giugno 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 agosto 1962, n. 1839, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 23 gennaio 1963, è stato depositato in New York presso il segretario generale delle Nazioni Unite lo strumento di ratifica dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada con annessi protocollo e allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957.

In conformità all'art. 7 dell'accordo suddetto il medesimo e gli annessi protocollo e allegati sono entrati in vigore per l'Italia il 29 gennaio 1968.

(4488)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 22 maggio 1968:

Battista Onorato, notaio residente nel comune di Sant'Angelo d'Alife, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Alife, stesso distretto.

Battaglia Antonio, notaio residente nel comune di Pizzoli, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di L'Aquila.

Mazza Alberigo, notaio residente nel comune di Manduria, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto.

Troise Gianfranco, notaio residente nel comune di Cassano d'Adda, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Lizzano, distretto notarile di Taranto.

Grilli Giuseppe, notaio residente nel comune di Torre dei Passeri, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Manoppello, stesso distretto.

(4981)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Rimborso titoli estratti e pagamento interessi del prestito obbligazionario « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1967-1987 » 1ª e 2ª tranche.

Rimborso obbligazioni estratte

Si informano i portatori delle obbligazioni che il giorno 20 maggio 1968, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in Roma, sono state eseguite, con le prescritte formalità, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 19 aprile 1968, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni del prestito « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1967-1987 » 1ª e 2ª tranche, da rimborsare il 1° luglio 1968, come dai relativi piani di ammortamento.

Sono risultate sorteggiate le seguenti serie:

1ª *tranche*:

Serie n. 26 per un importo da rimborsare di	L.	1.000.000.000
Serie n. 20 per un importo da rimborsare di	»	1.000.000.000
Serie n. 82 per un importo da rimborsare di	»	1.000.000.000
Totale . . .	L.	3.000.000.000

2ª *tranche*:

Serie n. 50 per un importo da rimborsare di	L.	1.000.000.000

I titoli costituenti le suddette serie saranno rimborsabili alla pari dal 1° luglio 1968 presso i seguenti uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Ufficio ragioneria per le sedi centrali dei servizi in Roma;

Ufficio ragioneria per la sede centrale del servizio materiale e trazione - Firenze.

Divisioni ragioneria di:

Ancona - Bari - Bologna - Cagliari - Firenze - Genova - Milano - Napoli - Palermo - Reggio Calabria - Roma - Torino - Trieste - Venezia - Verona;

nonchè presso le sedi e filiali dei seguenti istituti di credito:

Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banco di Sardegna;
Banca nazionale del lavoro;
Monte dei Paschi di Siena;
Credito italiano;
Banco di Roma;
Banca commerciale italiana;
Banco di Santo Spirito;
Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania;
Banca nazionale delle comunicazioni;
Istituto bancario San Paolo di Torino;
Banca popolare di Novara;
Banca popolare cooperativa di Pescopagano;
Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

I titoli suddetti cesseranno di essere fruttiferi dal 1° luglio 1968 e, pertanto, dovranno essere presentati per il rimborso muniti della cedola n. 3 e successive.

Pagamento interessi semestrali

Gli interessi (cedole) relativi alle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1967-1987 » (1ª e 2ª tranche) saranno pagabili, alle scadenze 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno, presso i medesimi uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e sedi e filiali degli istituti avanti indicati.

(4839)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Anzano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Anzano di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.038.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4753)

Autorizzazione al comune di Borghetto di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Borghetto di Vara (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.228.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4754)

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Campi Salentina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.875.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4755)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Camposanto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.172.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4756)

Autorizzazione al comune di Castel Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Castel Giorgio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.813.494, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4757)

Autorizzazione al comune di Cropalati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Cropalati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.964.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare le somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4758)

Autorizzazione al comune di Lusia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Lusia (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.580.353, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4759)

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Mottafollone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.331.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4760)

Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Radicofani (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.206.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4761)

Autorizzazione al comune di Radicondoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Radicondoli (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.264.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4762)

Autorizzazione al comune di S. Paolo Civitate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di S. Paolo Civitate (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.706.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4763)

Autorizzazione al comune di Stigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Stigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.444.459, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4764)

Autorizzazione al comune di Tornata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Tornata (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.220.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4765)

Autorizzazione al comune di Pazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Pazzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.676.328, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4775)

Autorizzazione al comune di Pedaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Pedaso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.626.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4776)

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Pietramelara (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.053.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4777)

Autorizzazione al comune di Sala Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Sala Bolognese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.498.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4778)

Autorizzazione al comune di Salvirola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Salvirola (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.817.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4779)

Autorizzazione al comune di Spinadesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Spinadesco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.634.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4780)

Autorizzazione al comune di Stagno Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Stagno Lombardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.075.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4781)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di settantotto società cooperative di varie provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 aprile 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Meta », con sede in Avellino, costituita per rogito D'Amore in data 16 agosto 1946;

2) Società cooperativa edilizia « Sant'Antonio », con sede in Atripalda (Avellino), costituita per rogito Ercolini in data 18 gennaio 1956, repertorio n. 987;

3) Società cooperativa mista « Giovanni Amendola », con sede in Monteverde (Avellino), costituita per rogito Vigorita in data 27 settembre 1944, repertorio n. 11/757;

4) Società cooperativa edilizia « Valle del Sabato », con sede in S. Michele di Serino (Avellino), costituita per rogito Caputo in data 17 maggio 1965, repertorio n. 790;

5) Società cooperativa edilizia « Terminio », con sede in S. Michele di Serino (Avellino), costituita per rogito Caputo in data 15 maggio 1965, repertorio n. 787;

6) Società cooperativa edilizia « Casa Nostra », con sede in Bari, costituita per rogito Stifano in data 4 maggio 1964, repertorio n. 86060;

7) Società cooperativa edilizia « Nuova Jiapigia », con sede in Bari, costituita per rogito Colletti in data 26 ottobre 1965, repertorio n. 38321;

8) Società cooperativa edilizia « S. Antonio », con sede in Bari, costituita per rogito Fedele Romano in data 26 ottobre 1963, repertorio n. 31431;

9) Società cooperativa edilizia « Puglia Nuova », con sede in Bari, costituita per rogito Polizzi in data 7 febbraio 1961, repertorio n. 3741;

10) Società cooperativa di produzione e lavoro « Vittorio Veneto », con sede in Bari, costituita per rogito Stifano in data 29 agosto 1959, repertorio n. 55640;

11) Società cooperativa edilizia « Sirio », con sede in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 5 marzo 1963, repertorio n. 148637;

12) Società cooperativa edilizia « Anita Garibaldi », con sede in Bari, costituita per rogito Polizzi in data 22 giugno 1961, repertorio n. 4442;

13) Società cooperativa edilizia « S. Sisto », con sede in Giovinazzo (Bari), costituita per rogito Carusi in data 18 aprile 1964, repertorio n. 38608;

14) Società cooperativa « Federico Ozanam », con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Salerno in data 2 gennaio 1945, repertorio n. 3296;

15) Società cooperativa agricola « Produttori agricoli », con sede in Sammichele (Bari), costituita per rogito La Volpe in data 31 marzo 1962, repertorio n. 8046;

16) Società cooperativa « Consorzio interprovinciale », con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 21 gennaio 1961, repertorio n. 12497/245;

17) Società cooperativa edilizia « Fidelconcordia », con sede in Campobasso, costituita per rogito de Felice in data 14 marzo 1961, repertorio n. 1619;

18) Società cooperativa di produzione e lavoro « S. Pietro in Valle », con sede in S. Pietro in Valle di Frosolone (Campobasso), costituita per rogito Zampini in data 24 gennaio 1953, repertorio n. 7148/5757;

19) Società cooperativa edile tra braccianti agricoli « S. Timoteo », con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito De Socio in data 29 maggio 1962, repertorio n. 37676;

20) Società cooperativa edilizia D.E.P.I.S. (Dipendenti enti pubblici impiegati statali), con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 14 marzo 1959, repertorio n. 25761;

21) Società cooperativa edilizia « Eden », con sede in L'Aquila, costituita per rogito Galeota in data 10 novembre 1960, repertorio n. 11726;

22) Società cooperativa agricola « Angelo Formis », con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 27 marzo 1959, repertorio n. 2004;

23) Società cooperativa trasporti « Eraclea », con sede in Montalbano Jonico (Matera), costituita per rogito Barile in data 6 maggio 1960, repertorio n. 7609;

24) Società cooperativa agricola « Giovanni Quinto », con sede in Pisticci (Matera), costituita per rogito Lazazzera in data 21 maggio 1950, repertorio n. 4204;

25) Società cooperativa agricola « Melidoro », con sede in Valsinni (Matera), costituita per rogito Ricciardulli in data 8 agosto 1958, repertorio n. 8485;

26) Società cooperativa agricola « Consorzio produttori latte della provincia di Napoli », con sede in Napoli, costituita per rogito Orefice in data 16 dicembre 1960, repertorio n. 16301;

27) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori portuali carpentieri in Legno », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 1° ottobre 1959, repertorio n. 514;

28) Società cooperativa di produzione e lavoro « Viribus Utitis », con sede in Napoli, costituita per rogito Passari in data 1° dicembre 1954, repertorio n. 7657;

29) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'indipendente Sangiovannese », con sede in Napoli, costituita per rogito Pacifico in data 24 gennaio 1953, repertorio n. 3913;

30) Società cooperativa di produzione e lavoro « A.L.E.S. - Assunzione Lavori Edilizi e Stradali », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 17 ottobre 1945, repertorio n. 10428;

31) Società cooperativa edilizia « Beta », con sede in Napoli, costituita per rogito Rungi in data 26 ottobre 1964, repertorio n. 2953;

32) Società cooperativa edilizia « Fortuna », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 23 dicembre 1957, repertorio n. 8265;

33) Società cooperativa edilizia « C.E.L.C.A. - La Casa Ambita », con sede in Napoli, costituita per rogito Scivicco in data 29 novembre 1953, repertorio n. 2556;

34) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Candidezza », con sede in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 6 maggio 1960, repertorio n. 26541;

35) Società cooperativa di produzione e lavoro « P.R.E.S. T.O. », con sede in Napoli, costituita per rogito Bianchi in data 23 ottobre 1958, repertorio n. 47934;

36) Società cooperativa edilizia « Galaxie », con sede in Napoli, costituita per rogito Monaco in data 26 gennaio 1961, repertorio n. 1132;

37) Società cooperativa mista « Tassisti napoletana azzurra », con sede in Napoli costituita per rogito Squillaci in data 23 marzo 1961, repertorio n. 27356;

38) Società cooperativa di produzione e lavoro commissionari mercato ortofrutticolo di Napoli Co.Me.Na., con sede in Napoli, costituita per rogito Avigliano in data 19 luglio 1955, repertorio n. 2229;

39) Società cooperativa edilizia « La Stella del Cilento », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 3 gennaio 1963, repertorio n. 150729;

40) Società cooperativa edilizia « Vomero Stadio », con sede in Napoli, costituita per rogito di Transo in data 27 dicembre 1956, repertorio n. 6064;

41) Società cooperativa edilizia « Domus Felix » con sede in Napoli, costituita per rogito Mauro in data 23 gennaio 1954, repertorio n. 7770;

42) Società cooperativa edilizia « Domus Serena », con sede in Napoli costituita per rogito Restaino in data 4 dicembre 1959, repertorio n. 58966;

43) Società cooperativa di produzione e lavoro « Libertas Acerra », con sede in Acerra (Napoli), costituita per rogito Caruso in data 18 agosto 1949, repertorio n. 11050;

44) Società cooperativa di produzione e lavoro « Furia », con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Ippolito in data 11 maggio 1958, repertorio n. 3696;

45) Società cooperativa mista « Cooperativa di vigilanza privata L'Afragolese », con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Scivicco in data 7 giugno 1955, repertorio n. 7779;

46) Società cooperativa di produzione e lavoro « A.L.E.S. - Appalti Lavori Edili Stradali », con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Ippolito in data 15 marzo 1957, repertorio n. 3143;

47) Società cooperativa edilizia « Il Nido », con sede in Cicciano (Napoli), costituita per rogito Jesu in data 3 febbraio 1958, repertorio n. 34058;

48) Società cooperativa di produzione e lavoro « Macellai Cooperativa » con sede in Pompei (Napoli), costituita per rogito Bianchi in data 8 aprile 1957, repertorio n. 38129;

49) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Fenace » (già « La Tenace »), con sede in Resina (Napoli), costituita per rogito Marino in data 31 agosto 1947, repertorio n. 4365;

50) Società cooperativa di produzione e lavoro « S. Antimo Risorge », con sede in S. Antimo (Napoli), costituita per rogito Avigliano in data 16 gennaio 1954, repertorio n. 1805;

51) Società cooperativa di produzione e lavoro « A.B.E. », con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Linares in data 8 aprile 1965, repertorio n. 23384;

52) Società cooperativa di produzione e lavoro « Servizi di Pubblica Utilità », con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Gelardi in data 20 agosto 1953, repertorio n. 1475;

53) Società cooperativa edilizia « Giuseppe Verdi » tra Postelegrafonici, con sede in Potenza, costituita per rogito Maggio in data 9 febbraio 1955, repertorio n. 6677;

54) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra Lavoratori Edili », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Laboccetta in data 23 gennaio 1948, repertorio n. 4746;

55) Società cooperativa edilizia « Alba Nuova », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito de Tommasi in data 5 dicembre 1954, repertorio n. 21682;

56) Società cooperativa di produzione e lavoro « Esercito del Lavoro », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Salvo in data 25 luglio 1946, repertorio n. 3743;

57) Società cooperativa edilizia « La Casa dei Giornalisti », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Laboccetta in data 20 dicembre 1954, repertorio n. 10177;

58) Società cooperativa edilizia « Fabio Massimo », con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 21 novembre 1963, repertorio n. 112989;

59) Società cooperativa edilizia « Filca », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 6 giugno 1962, repertorio n. 45043;

60) Società cooperativa edilizia « Nova Stabia », con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 18 settembre 1953, repertorio n. 17822;

61) Società cooperativa edilizia « Il Cigno », con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 16 dicembre 1963, repertorio n. 12303;

62) Società cooperativa edilizia « Eufrosine », con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 12 novembre 1953, repertorio n. 18235;

63) Società cooperativa edilizia « Leone III », con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 11 febbraio 1964, repertorio n. 121731;

64) Società cooperativa edilizia « Magester », con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 26 febbraio 1964, repertorio n. 243;

65) Società cooperativa edilizia « Vita Nuova 1963 », con sede in Roma, costituita per rogito Benedictis in data 17 luglio 1963, repertorio n. 1632;

66) Società cooperativa agricola « Humus », con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 1° aprile 1944, repertorio n. 17014;

67) Società cooperativa edilizia « Amicitia Nona », con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 14 dicembre 1962, repertorio n. 89967;

68) Società cooperativa edilizia « Valchiria XXXV », con sede in Roma costituita per rogito Pomar in data 28 febbraio 1964, repertorio n. 123642;

69) Società cooperativa edilizia « S.I.L.P. - Roma 55 », con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 6 maggio 1964, repertorio n. 66311;

70) Società cooperativa edilizia « Perseo » con sede in Roma costituita per rogito Tarquini in data 24 settembre 1954, repertorio n. 3372;

71) Società cooperativa edilizia « Fidumana » con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 28 giugno 1963, repertorio n. 28568;

72) Società cooperativa edilizia « Tulipano Bissolati », con sede in Roma, costituita per rogito Colozza in data 27 giugno 1963, repertorio n. 19662;

73) Società cooperativa edilizia « Adriano », con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 18 ottobre 1963, repertorio n. 112487;

74) Società cooperativa edilizia « Villa Felice », con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 29 marzo 1956, repertorio n. 64352;

75) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.A.R.T.I. - Cinematografica (Cooperativa Artisti, Registi, Tecnici Italiani), con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 26 maggio 1964, repertorio n. 24602;

76) Società cooperativa edilizia « Prati della Farnesina 39 », con sede in Roma, costituita per rogito Massacci in data 21 novembre 1963, repertorio n. 8752;

77) Società cooperativa edilizia « Elio », con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 29 dicembre 1951, repertorio n. 14549;

78) Società cooperativa edilizia « Calbac », con sede in Ciampino di Marino (Roma), costituita per rogito Badia in data 29 aprile 1964, repertorio n. 19036.

(4542)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 7-AT »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Orecchia Ferruccio, con sede in Asti, via Gambini n. 1, ha denunciato lo smarrimento dei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 7-AT », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Asti.

(4493)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «5-AT »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Natale Roberto & Ercole, con sede in Asti, corso Alfieri n. 12, ha denunciato lo smarrimento dei due punzoni recanti il marchio di identificazione « 5-AT », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Asti.

(4494)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità e la infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Senigallia.

Con decreto ministeriale n. 300.9/457 del 30 aprile 1968, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal professore Ferruccio Pasquini di un immobile sito in Senigallia, via C. Pisacane, riportato nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Senigallia, alla partita 2320, sezione *A*, foglio 1, mappali 79 sub 1-80-542, sub 1.542, sub 2 + 542, sub 3, del periziato valore di L. 5.000.000, da adibire ad istituzione O.N.M.I., con la condizione della riserva di usufrutto a favore del donante sua vita natural durante.

(4420)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche dell'art. 3 della proposta di disciplinare di produzione, allegata al parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, sul riconoscimento dei vini « Soave » e « Recioto di Soave ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, tenuto conto della necessità di una netta separazione della zona di produzione dei vini « Soave » e « Recioto di Soave » da quella dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella », ha proposto che l'art. 3 della proposta di disciplinare dei vini « Soave » e « Recioto di Soave » (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 6 giugno 1967) venga modificato nel testo di cui appresso:

La zona di produzione dei vini « Soave » e « Recioto di Soave » comprende in tutto od in parte i territori dei comuni di Soave, Monteforte, San Martino, Mezzane, Roncà, Montecchia San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano, Colognola, Caldiero, Illasi, Lavagno.

Tale zona è così delimitata:

A sud, ad iniziare dal lato occidentale parte dal centro abitato di S. Martino B. A. e segue la statale n. 11 alla località S. Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e di qui segue l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla statale n. 11 seguendo la strada comunale che attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia; da qui la delimitazione coincide con la statale n. 11 sino al ponte sul fiume Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino ad intersecare la autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona in comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza.

La delimitazione coincide con il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghini, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sino al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino ad incontrare la strada provinciale Cazzano-Soave, attraversa la stessa e prosegue sulla strada comunale per Cereolo di sopra: (quota 72) e prima di raggiungere detta località scende per la strada che porta a Cereolo di sotto (quota 49) e segue la comunale per San Vittore fino al centro stesso.

Da San Vittore segue la comunale che porta a Colognola ai Colli passando per le località Tenda e San Nicolò. Da San Nicolò prosegue fino in prossimità della chiesa di Colognola ove imbocca la strada per Ceriani passando per C. Canesella, raggiungendo il cimitero per San Zeno. Segue quindi la carrareccia che porta in prossimità della località Concareggi (o Concorredo), risale la comunale che porta a Domegiano e percorre la comunale che passando in prossimità del cimitero di Illasi incontra la provinciale per Illasi al km. 16.

Devia quindi per la strada che porta al progno di Illasi passando per Mizzago raggiunge il torrente e lo segue fino ad attraversarlo al guado che porta a Casotti e Contrasti.

Da qui percorre la carrareccia che porta a Cà Squarzego, e prosegue per la strada comunale per Lione, Corte Spiazzi e Leon San Marco e risale il progno di Mezzane lungo la comunale fino a località Mallevesina, per ridiscendere poi lungo la provinciale per Mezzane fino al km. 7,3 in prossimità di Villa Alberti.

La delimitazione prosegue poi per le località di Villa Bottura, Barco di Sopra e quindi lungo la linea di confine di San Martino B. A. sino ad incontrare la comunale di San. Briccio, che percorre discendendo verso le località San. Rocco, indi attraversa la strada per Marcellise e segue la comunale che passa per Cà Brusà, Castel Bricon, l'Arcandole e si inserisce sulla strada Marcellise - San. Martino B. A. e la percorre fino all'abitato di quest'ultimo centro, punto di partenza della delimitazione.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, limitatamente alla parte che risulta modificata rispetto al testo precedente, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(4745)

Modifiche dell'art. 3, ultimo comma, della proposta di disciplinare di produzione, allegata al parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, sul riconoscimento dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, tenuto conto della necessità di una netta separazione della zona di produzione dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » da quella dei vini « Soave » e « Recioto di Soave » ha proposto che l'art. 3 della proposta di disciplinare dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 10 giugno 1967) venga modificato, limitatamente all'ultimo comma, nel testo di cui appresso:

« Da Compiano segue la strada nord che porta alla località Serea sui confine comunale Cazzano - San Giovanni Ilarione. Di qui ridiscende lungo il confine del comune di Cazzano sino ad incontrare la strada provinciale Cazzano-Soave; indi attraversa la stessa e procede per la strada comunale di Cereolo di Sopra (q. 72) e prima di raggiungere detta località scende per la strada che porta a Cereolo di Sotto (q. 49) e di qui per la comunale di San Vittore al centro stesso. Da San Vittore segue la comunale che porta a Colognola ai Colli passando per la località Tenda e San Nicolò. Da San Nicolò prosegue fino in prossimità della chiesa di Colognola ove imbocca la carrareccia per Ceriani, passando per C. Canesella, raggiungendo il cimitero per S. Zeno. Segue quindi la carrareccia che porta in prossimità della località Concareggi (o Concorredo), risale la comunale per Domegiano e percorre la comunale che passando in prossimità del cimitero di Illasi incontra la provinciale per Illasi al km. 16. Devia quindi per la strada che porta al progno di Illasi passando per Mizzago, raggiunge il torrente e lo segue fino ad attraversarlo al guado che porta a Casotti e Contrasti. Da qui percorre la carrareccia che porta a Cà Squarzego e prosegue per la strada comunale per Lione, Corte Spiazzi e Leon S. Marco e risale il progno di Mezzane lungo la comunale fino a località Mallevesina, per ridiscendere poi lungo la provinciale per Mezzane sino al km. 7,3 in prossimità di Villa Alberti. La delimitazione prosegue poi per le località Villa Bottura, Barco di Sopra e quindi lungo la linea di confine con S. Martino B. A. sino ad incontrare la comunale di S. Briccio, che percorre discendendo verso la località San Rocco, indi attraversa la strada per Marcellise e segue la comunale che passa per Cà Brusà, Castel Bricon, l'Arcandole e si inserisce sulla strada Marcellise, San Martino B. A. e la percorre sino all'abitato di quest'ultimo centro. La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibio per risalirlo fino alla località Spinetta; da detta località segue la strada per Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio; da qui segue la strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che porta a San Felice, passando per Preara di Sotto e Fornace da calce; da San Felice imbocca la strada per Cà Nova, Cà Belvedere e giunge a Villa Beatrice sulla strada

della Valpantena: segue poi la carrareccia per Corte Policanta per deviare poi per il sentiero che porta a Castel S. Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue la strada delle Torricelle toccando località Villa Ferrari, Torre n. 1, Torre n. 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e discende a valle sino alla strada per Avesa in località San Martino; prosegue su detta strada sino alla località Osteria, imbocca quindi la strada che, passando in vicinanza del cimitero di Avesa, giunge nei pressi della località Villa e prosegue fino al centro di Quinzano; da Quinzano segue la strada che porta alla statale n. 12 sino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi sulla statale n. 12 sino alla stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero sino alla stazione di Domegliara: qui si reinserisce sulla statale n. 12 sino alla località Paganella: da detta località segue la carrareccia che porta alle Fornaci Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimità della chiesa di Ceraino congiungendosi al punto iniziale di partenza ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, *limitatamente alla parte che risulta modificata rispetto* al testo precedente, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(4746)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1968, numero 25730/4078, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Moretti Giuseppe, nato in Scerni il 19 marzo 1900, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 1° tronco *rurale in Scerni, estese mq. 1600 riportate in* catasto alle particelle numeri 233 parte 233 parte del foglio di mappa n. 1 ed alle particelle 125-*d*/2, 122-*d* e 122 1/4 (quest'ultima proveniente dalle strade) del foglio di mappa n. 2 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 88, 90 e 96.

(4558)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 luglio 1967, n. 30, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1967, registro n. 32, foglio n. 347, è accolto il ricorso straordinario proposto dalle signore De Gaetano Maria e Sarica Maria da Melito Porto Salvo, notificato il 10 marzo 1964 e presentato al Ministero delle finanze il successivo giorno 20, avverso la decisione n. 123883 del 27 novembre 1963, con la quale detta amministrazione ha respinto il ricorso proposto dalle stesse contro la decisione n. 47738 resa dall'intendente di finanza di Raggio Calabria in data 3 gennaio 1963 su precedente gravame tendente ad ottenere la revoca della nomina del signor Salvatore Martorano, esercente una cartolibreria in Melito Porto Salvo, a distributore secondario di valori bollati.

(4406)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Michele Agliana (Pistoia), società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Agliana (frazione S. Michele), da parte del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 14 settembre 1967 dalla deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, e in data 23 dicembre 1967 dall'assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di S. Michele Agliana (Pistoia), società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Agliana (frazione S. Michele), relativa alla fusione delle due aziende di credito, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dei creditori della predetta Cassa rurale ed artigiana, di autorizzare l'incorporazione della stessa da parte del Monte dei Paschi di Siena;

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Michele Agliana (Pistoia), società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Agliana (frazione S. Michele), da parte del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto politico con sede in Siena.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1968

Il Governatore: CARLI

(4525)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 31 luglio 1935, n. 1785/R/Gab. con cui al sig. Schweigl Giacomo, nato a Moso Passiria l'8 giugno 1894 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Siviglia;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 13 febbraio 1968 dalla signora Siviglia Rosina Paola in Marth, nata a S. Leonardo Passiria il 2 ottobre 1940, figlia del predetto, in atto residente a S. Martino Passiria;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 31 luglio 1935, numero 1785/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signora Siviglia Rosina Paola in Marth, nata a S. Leonardo Passiria il 2 ottobre 1940 e residente a S. Martino in Passiria n. 57, viene ripristinato nella forma tedesca di Schweigl.

Il sindaco del comune di S. Martino in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 6° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 26 aprile 1968

Il Vice Commissario del Governo: MASCI

(4580)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° aprile 1967 concernente il concorso a quattordici posti di vice dirigente di servizio sociale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085, relativa all'ordinamento degli uffici di servizio sociale e all'istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio;

Visto l'art. 5 della legge precitata, che prescrive, tra i requisiti per l'ammissione alla carriera direttiva di servizio sociale il possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale;

Visti gli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1967, registro n. 25, foglio n. 327, relativi, il primo al possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso a quattordici posti di vice dirigente di servizio sociale della carriera direttiva e, il secondo alla presentazione dei documenti da parte dei vincitori che siano impiegati dello Stato;

Considerato che all'art. 2 del decreto ministeriale predetto non è stato indicato, tra i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, il possesso del certificato di qualificazione professionale da parte dei concorrenti che siano impiegati statali delle carriere di concetto e che partecipano al concorso ai sensi dell'art. 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Che all'art. 11 non è stato compreso, tra i documenti richiesti ai vincitori del concorso appartenenti alla suindicata categoria di impiegati statali, il certificato di qualificazione professionale stesso;

Ritenuto che occorre pertanto modificare gli articoli 2 e 11 del precitato decreto ministeriale 1° aprile 1967;

Attesa, conseguentemente, la necessità di riaprire per giorni trenta i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso a quattordici posti di vice dirigente di servizio sociale;

Decreta:

Gli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1967, registro n. 25, foglio n. 327, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 dell'11 ottobre 1967, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, in scienze economiche e sociali, in pedagogia, in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere o in medicina;

b) essere in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.

« Ai sensi dell'art. 161 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *a*), purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata e siano forniti, oltre che del certificato di cui alla lettera *b*), di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

c) aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 32°, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

d) essere cittadini italiani: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere fisicamente idonei all'impiego;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare, nei riguardi degli aspiranti di sesso maschile.

« I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro ».

« Art. 11. — I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, compresi coloro che abbiano partecipato al concorso ai sensi dell'art. 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 10:

1) copia dello stato di servizio in carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine suindicato, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio: diploma di laurea di cui al n. 1) del precedente art. 10 per coloro che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per coloro che hanno partecipato al concorso ai sensi del predetto art. 161;

3) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificatamente indicata la durata del corso;

4) certificato medico.

« I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia presso le forze armate dello Stato, sono tenuti a presentare i seguenti documenti:

1) titoli di studio di cui al n. 1 del precedente art. 10;

2) certificato di qualificazione professionale di cui al n. 3) del precedente paragrafo;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, su regolare carta da bollo, attestante la condotta in servizio e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

7) dichiarazione da cui risulti il servizio eventualmente prestato in precedenza presso l'amministrazione dello Stato, compreso il servizio militare o quello prestato presso altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

« I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

« Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

« L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando ».

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a quattordici posti di vice dirigente di servizio sociale, è riaperto per giorni trenta, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1967

Il Ministro: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1968
Registro n. 13 Grazia e giustizia, foglio n. 308

(4805)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 9031 del 28 dicembre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posto di medico condotto vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1965;

Visti i verbali dei lavori della commissione esaminatrice del concorso stesso e la graduatoria generale dei candidati ammessi e partecipanti al concorso formulata dalla commissione stessa;

Riscontrata la regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, la legge 13 marzo 1958, n. 296, la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1965:

1. Valentino Secondo	punti	65,745
2. Verrua Giovanni	»	63,308
3. Dapavo Bruno	»	62,903
4. Gatti Giuseppe	»	61,253
5. Ferro Carlo	»	61,143
6. De Santolo Gianpiero	»	60,135
7. Sacchi Giovanni	»	59,409
8. Soria Alcide	»	58,567
9. Mignano Bartolomeo	»	57,152
10. Galeazzi Caterino	»	53,146
11. Damiano Adriano	»	51,127
12. Grivetto Luigi	»	47,193
13. Boccaccio Severino	»	45,118

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Asti, addì 4 maggio 1968

Il medico provinciale: RAGUSA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 9031 del 28 dicembre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati idonei partecipanti al concorso sopracitato;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, la legge 13 marzo 1958, n. 296 e la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuna indicate:

1) Valentino Secondo: Valfenera - Cellarengo;
2) Verrua Giovanni: Moncalvo;
3) Dapavo Bruno: Montechiaro-Cortanze;
4) Gatti Giuseppe: Refrancore;
5) Ferro Carlo, Costigliole d'Asti;
6) De Santolo Giampiero: Cortiglione-Belveglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Asti, addì 4 *maggio 1968*

Il medico provinciale: RAGUSA

(4553)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4/2182, in data 18 maggio 1967, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 4/4233, in data 29 novembre 1967, con cui il posto di medico condotto del comune di Concesio, già compreso fra i nove predetti, venne dichiarato come non più messo a concorso;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito, formata a conclusione di detti lavori nella seduta del 19 marzo 1968;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (che sostituisce l'art. 69 del vigente testò unico delle leggi sanitarie), 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa, con votazione su 120:

1. Francesconi Giovanni	punti	65,771	su 120
2. Cominoli Giovanni Battista	»	59,819	»
3. Coruzzi Ugo	»	57,176	»
4. Gandolfi Luigi	»	56,638	»
5. Asteria Aniello	»	55,946	»
6. Monforte Mariano	»	55,864	»
7. Rota Gian Luigi	»	55,231	»
8. Borlenghi Vasco	»	53,604	»
9. Gregorini Uberto	»	52,404	»
10. Sardini Sandrino	»	52,362	»
11. Della Torre Carlo	»	51,979	»
12. Bellei Silvio	»	51,585	»
13. Ferraresi Apostolo	»	51,540	»
14. Clerici Livio	»	51,340	»
15. Resta Marco	»	51,121	»
16. Ceresini Emilio	»	50,797	»
17. Ferrarini Norberto	»	49,309	»
18. Calebich Raoul	»	48,988	»
19. Truncali Michele (coniugato)	»	48,905	»
20. Cavalli Silvio Emilio	»	48,905	»
21. Schingo Dante	»	48,885	»
22. Pinto Giuseppe	»	48 500	»
23. De Cecco Antonio	»	48 250	»
24. Bianchi Andrea Candido	»	47,950	»
25. Ranzenigo Andrea	»	47,934	»
26. Lancetti Francesco	»	47,552	»
27. Tomba Roberto	»	47,500	»
28. Aglietti Leone	»	47,453	»
29. Storari Mario	»	47,407	»
30. Martinetti Giovanni	»	47,270	»
31. Zanetti Gian Carlo	»	47,234	»
32. Madureri Nello	»	47,175	»
33. Gadaleta Vitangelo	»	46,949	»
34. Negrini Paolo	»	46,920	»
35. Gelera Enrico	»	46,531	»
36. Pinelli Pietro	»	46,191	»
37. Groppa Giuseppe	»	45,979	»
38. Scarpellini Mario	»	44,897	»
39. Rosa Giovanni	»	44,333	»
40. Biolchi Ovidio	»	44 —	»
41. Micheletti Agostino	»	43,863	»
42. Ferri Enrico	»	43,312	»
43. Rossignoli Nereo	»	42 —	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

Brescia, addì 7 maggio 1968

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5/965, di pari data, con cui è stata approvata la graduatoria dei quarantatre candidati idonei per i posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1966;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuno di essi;

Dato atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza a parità di merito, è avvenuta con il precedente citato decreto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di precedenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuna indicata:

1) Francesconi Giovanni: Sirmione;
2) Cominoli Giov. Battista: S. Felice Benaco;
3) Coruzzi Ugo: Roè Volciano;
4) Gandolfi Luigi: Cazzago S.M.;
5) Monforte Mariano: Vobarno;
6) Borlenghi Vasco: Tavernole S.M.;
7) Gregorini Uberto: Lozio;
8) Bellei Silvio: Valvestino.

Ai concorrenti Asteria Aniello, Rota Gian Luigi, Sardini Sandrino e Della Torre Carlo, pur essendosi, rispettivamente, collocati in graduatoria al 5°, 7°, 10° e 11° posto, non viene assegnata alcuna condotta, poichè le condotte preferenziali da loro richieste risultano già assegnate ai concorrenti che li precedono.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

Brescia, addì 7 maggio 1968

Il medico provinciale: RAFFO

(4591)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Pisa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 653 del 6 marzo 1967; con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli e per esami al posto di veterinario comunale capo del comune di Pisa;

Visto il proprio decreto n. 3962 in data 19 ottobre 1967, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il proprio decreto n. 4205 del 16 novembre 1967, con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito da essa formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate;

Constatata la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Emdin Ruben . . . . . punti 183,2975 su 240
2. Milioni Paolo . . . . . . » 166,8400 »
3. Balocchi Attilio . . . . . . » 162,4250 »

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 2 maggio 1968

Il veterinario provinciale: CALDERISI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1025 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per titoli e per esami al posto di veterinario comunale capo del comune di Pisa;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione del vincitore del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il candidato Emdin dott. Ruben, primo classificato nella graduatoria degli idonei al concorso indicato in premessa, viene dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale capo del comune di Pisa.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 2 maggio 1968

Il veterinario provinciale: CALDERISI

(4507)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.